



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di attività
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MAFFUCCI"

Cod. Mecc. MIIC8FP00T - C.F. 97667360156
e-mail: miic8fp00t@istruzione.it pec: miic8fp00t@pec.istruzione.it

Scuola Secondaria Primo Grado Via Maffucci, 60 - 20158 MILANO
☎02/88447160 – 02/88447164 fax
Scuola Primaria "M. Curie" Via Guicciardi, 1 - 20158 MILANO
☎02/88446931 – 02/39320412 fax
Scuola Primaria "G. Leopardi" V.le Bodio, 22 - 20158 MILANO
☎02/88446840 – 02/88446842 fax

REGOLAMENTO

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

PREMESSA

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. Le circolari precedenti al 1999 che hanno disciplinato l'argomento, non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.

Riferimenti normativi:

- circolare n 291 del 1992
- DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347
- nota n° 674 MIUR del 3/02/2016

Art. 1 I **viaggi d'istruzione** e le **visite guidate** costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della scuola. Sono, perciò, effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

Art. 2 Sono da considerarsi **visite guidate**, le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. L'autorizzazione per queste uscite può essere delegata al Dirigente Scolastico da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 3 Sono da considerarsi **viaggi d'istruzione** le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che richiedono l'impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d'istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell'ambito del Consiglio d'Istituto.

Art. 4 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E' consigliabile, tuttavia, avvalersi di un'agenzia di viaggi. In tal caso all'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare alla delibera del Consiglio d'Istituto) di accettazione nel rispetto della norma contenuta nel capitolato.

Art. 5 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti. Tuttavia, poiché si riconosce a tali attività un alto valore educativo e didattico, il Consiglio di Istituto ha deliberato di supportare ogni classe con un contributo economico annuale che per l'anno in corso è pari ad € 50 per la Scuola primaria e ad € 80 per la Secondaria.

Art. 6 Tutti gli alunni devono avere la possibilità di partecipare a viaggi e visite indipendentemente dalle personali condizioni economiche. Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Istituto potrà deliberare eventuali totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta (modello ISEE) e alla disponibilità finanziaria dell'Istituto (fondo di solidarietà).

Art. 7 Tali attività offrono agli studenti la possibilità di mostrare le proprie capacità di socializzazione e autodisciplina e presentano un carico di maggiori responsabilità per i docenti accompagnatori. Per tale motivo il Consiglio di classe può riservarsi di ammettere o no alla partecipazione ai viaggi di istruzione qualche alunno in applicazione a quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina.

Per gli alunni che non parteciperanno al viaggio per motivi di salute, religiosi, di disciplina saranno comunque organizzate attività didattiche alternative da svolgere a scuola.

Art. 8 Di norma, per le classi prime e seconde della Secondaria **(primaria?)** si prevedono visite di un giorno di carattere naturalistico o storico-artistico; per le classi terze viaggi di più giorni, in Italia e all'estero. Se il Consiglio di classe lo ritiene opportuno, le classi prime e seconde possono partecipare a viaggi di istruzione di più giorni, in Italia (es. Scuola Natura).

art. 9 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno preferibilmente essere programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli ed inseriti nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe/interclasse. Si dà, comunque, la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione e, che dovranno essere, comunque, deliberate dal Consiglio di Classe e organizzate in tempi congrui.

Art. 10 E' importante la predisposizione di materiale didattico che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Art. 11 Il Dirigente scolastico può nominare all'inizio dell'anno, su indicazione del Collegio docenti, un docente referente che, insieme con un rappresentante dell'ufficio di Segreteria, avrà il compito di coordinare le visite e i viaggi d'istruzione. Le persone delegate redigeranno il **Piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate**, che sarà sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto. Il docente proponente, insieme al rappresentante dell'ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico, curerà poi la realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa.

Art. 12 La **domanda** per effettuare un viaggio di istruzione/una visita guidata dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Segreteria.

In caso di **viaggio di istruzione**, la domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. nominativo del Docente responsabile del viaggio e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
2. nominativi dei docenti accompagnatori e di eventuali sostituti
3. numero degli alunni partecipanti
4. destinazione, data presunta e durata del viaggio
5. mezzo di trasporto

Alla domanda potranno essere, inoltre, allegati:

1. copia della delibera del Consiglio di Classe
2. relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa
3. programma del viaggio.

Art. 13 Ai genitori/tutori dovrà essere inviata, a cura dei docenti organizzatori, una sintetica nota informativa sull'iniziativa proposta, comprendente anche l'indicazione dei luoghi e gli orari di partenza e arrivo. L'autorizzazione del genitore/tutore è condizione necessaria per la partecipazione dell'alunno all'iniziativa. L'autorizzazione alle uscite nell'arco delle lezioni sarà richiesta una sola volta all'inizio dell'anno scolastico con validità annuale; l'autorizzazione ai viaggi verrà fatta compilare prima della partenza.

Art. 14 Considerata la valenza educativa e didattica di viaggi e visite di istruzione, si auspica la partecipazione della totalità della classe. Tuttavia, in caso di adesione parziale, si stabilisce che per effettuare l'attività la percentuale di alunni partecipanti dovrà attestarsi all'85% sia per la Scuola primaria che per la Secondaria. **L'organizzazione dell'attività (finalità, luogo e tempistica) deve tener conto della presenza di alunni con disabilità.**

Art. 15 Al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. Per le classi terze della Secondaria è preferibile evitare di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività scolastiche/iniziative anche concorsuali previste per la fine dell'anno scolastico.

Art. 16 Gli **accompagnatori** per viaggi e visite devono essere individuati prioritariamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. In caso di mancata disponibilità di un docente si può prevedere la presenza di un adulto in sostituzione (docente in pensione, collaboratore scolastico, genitore).

Art. 17 Saranno autorizzati **un docente accompagnatore ogni 16 studenti**, pur garantendo ove necessario la presenza di più accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con diagnosi funzionale di Diversa Abilità, si potrà designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un ulteriore accompagnatore/insegnante di sostegno. Tale assegnazione ulteriore si rende necessaria se è presente un alunno DVA in situazione di gravità.

Art. 18 Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione comunicherà alle famiglie il termine entro il quale i genitori rappresentanti di classe raccoglieranno le quote degli alunni e le verseranno sul conto corrente intestato all'Istituto, secondo le modalità comunicate alle famiglie dai docenti organizzatori.

Per gli spostamenti in treno/pullman privato il Docente responsabile si rivolgerà all'Ufficio di segreteria che provvederà all'acquisto del biglietto cumulativo/alla prenotazione del mezzo.

Art. 19 Al fine di mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni, la quota versata a titolo di caparra verrà restituita solo in caso di motivati e comprovati impedimenti, valutati dal Dirigente Scolastico.

Art. 20 Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale. Per la primaria si predispongono i cartellini di riconoscimento. **Per la secondaria?**

Art. 21 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. E' concesso al dirigente scolastico di partecipare in qualità di accompagnatore. **Personale Ata?**

Art. 22 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, per le uscite in città, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici. In caso di attività che prevedono l'utilizzo di mezzi privati, La Scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti la documentazione relativa allo stato dei mezzi di trasporto (nota n° 674 MIUR del 3/02/2016). Tale richiesta viene fatta annualmente in occasione della predisposizione dell'elenco fornitori ed eventualmente in ogni caso in cui ci si rivolga ad una nuova ditta di autotrasporti. Sarà cura della DSGA predisporre le richieste e il controllo della documentazione.

Art. 23 Gli accompagnatori sono tenuti a segnalare alla Polizia stradale eventuali comportamenti considerati a rischio da parte del conducente (allegato 1 della suddetta nota – Vademecum). E' possibile rivolgersi, oltre alla Polizia locale, anche alla sezione di Polizia stradale più vicina alla Scuola se sorgono dubbi sulla regolarità dei mezzi; la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche per viaggi di una sola giornata (allegato 1 della suddetta nota – Vademecum)

Art. 24 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 25 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-didattici.

Art. 26 Il presente Regolamento è in vigore dall' a.s. 2016/17 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Art. 27 Il presente Regolamento sarà affisso all'albo di ogni sede dell'Istituto. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.